

## **TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE EX LEGE 104/92 PER L'ASSISTENZA A PARENTE DISABILE**

Secondo il TAR Lazio, Roma, Sezione I, quater ([sentenza 22 marzo 2007 numero 2488](#)) “la disciplina di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, attraverso l’inciso -ove possibile-, subordina i trasferimenti ad esigenze organizzative dell’Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio”, introducendo, pertanto un limite al beneficio di cui al citato articolo, nel senso che lo stesso è destinato a divenire operante ove il posto esista e sia vacante, anche in relazione alle esigenze dell’Amministrazione, di volta in volta considerate con riguardo alle singole situazioni (C.d.S., sez. VI, 31.1.2003 n. 481).

Dunque, il trasferimento o l’assegnazione del lavoratore presso una sede che consenta la prosecuzione del rapporto di assistenza verso un parente o un affine entro il terzo grado in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/92, ha natura di interesse legittimo ed è attuabile purché non ostino a tale assegnazione o trasferimento superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione